



Decreto n° 0120 / Pres.

Trieste, 17 giugno 2015

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

DICHIARAZIONE DI GRAVE PERICOLOSITÀ DEGLI INCENDI BOSCHIVI. PERIODO 1 LUGLIO 31 AGOSTO 2015.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 17/06/2015

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 17/06/2015

DANIELE BERTUZZI

in data 17/06/2015

Visto l'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, concernente "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi";

Visto l'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, concernente "Norme in materia di forestazione";

Visto il proprio decreto 17 aprile 1998, n. 0136/Pres. di approvazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1998, registro 1, foglio 213;

Considerato che, a norma dell'articolo 3 della legge regionale 8/1977, il predetto Piano mantiene ad ogni effetto la propria operatività, anche dopo la scadenza del triennio di durata, fino a che il provvedimento di revisione consegue la propria efficacia;

Vista la carta della pericolosità degli incendi boschivi, in scala 1:250.000, allegata al Piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi;

Rilevato che nei mesi di luglio ed agosto, a causa dell'aumento delle temperature la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea presente nell'ambiente naturale, sia in area carsica, che prealpina e montana, è predisposta ad una facile combustione, anche a breve distanza da precipitazioni piovose;

Constatato che, specialmente negli ultimi anni, le stagioni estive sono state spesso caratterizzate da lunghi periodi siccitosi, forti rialzi termici e da eventi meteorici violenti con temporali di forte intensità, a volte privi di precipitazioni ma con rilevante caduta di fulmini;

Accertato che nel territorio montano l'ubicazione dei punti di inizio di incendi boschivi causati da fulmini, in genere in aree cacuminali di difficile accessibilità, ne rende spesso problematica la tempestiva individuazione e, conseguentemente, difficile lo spegnimento in tempi rapidi;

Considerato che prudenzialmente necessita quindi attivare e mantenere tutte le misure previste dalla normativa vigente per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi;

Constatato che, in base alla legge regionale 8/1977, articolo 7, comma 2, come modificato dalla legge regionale 3/1991, articolo 5, in conseguenza di eccezionali andamenti meteorologici può essere dichiarato lo stato di pericolosità per periodi ulteriori, rispetto a quelli già fissati dall'articolo 7 comma 1 della medesima legge regionale;

Considerato pertanto che si rende necessario dichiarare, anche per la presente stagione estiva, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi secondo le previsioni contenute nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi sopra richiamato, tuttora vigente;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

1. Per il periodo decorrente dal 1° luglio al 31 agosto 2015 è dichiarato lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ad eccezione delle zone escluse dal vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale

dagli incendi.

2. Per tale periodo nelle zone comprese nel suddetto Piano, in aggiunta ai divieti già vigenti ai sensi del Piano stesso ed elencati al Cap. III, articolo 1, la cui infrazione, compiuta nel periodo di grave pericolosità, è punita in base alle sanzioni previste dalla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, articolo 13, commi 1 e 2, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, è altresì vietato:

- gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente;
- far brillare mine, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio;
- eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

3. Le infrazioni ai divieti suddetti sono punite in base alle sanzioni previste dalla legge regionale 8/1977, articolo 13, comma 3, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 3/1991.

4. In osservanza al Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, per il periodo dal 1° luglio 2015 al 31 agosto 2015 il Servizio Corpo forestale regionale provvede a programmare l'attività di vigilanza e pronto intervento prestata dalle Stazioni forestali e da altre strutture periferiche del CFR, che sarà attivata nei periodi di effettivo pericolo.

5. Il Servizio CFR comunica il programma ed i turni di pattugliamento AIB alla Protezione civile della Regione, con la quale opera in stretto coordinamento anche ai fini dell'attivazione del servizio aereo per lo spegnimento degli incendi boschivi, attua il monitoraggio delle condizioni di rischio piroclimatico e rileva i dati salienti degli episodi d'incendio che si verificassero.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -